



Decreto n. 187

Oggetto: Sig. Vincenzo D'ERRICO. Collocamento a riposo per raggiungimento limiti d'età.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- Visto il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- Visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124*";
- Visto lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificata con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21/12/2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018);
- Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- Visto il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112/2020 del 13/6/2020, con la quale il Dott. Massimo Bilotta è stato nominato Direttore Generale facente funzioni dell'INGV a far data dal 15/06/2020 fino alla nomina di una risorsa effettiva per lo svolgimento dell'incarico quadriennale di Direttore Generale dell'INGV;
- Visto il Decreto del Presidente n. 49/2020 del 15/06/2020, con il quale, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.112/2020 del 13/06/2020, il Dott. Massimo Bilotta è stato nominato Direttore Generale facente funzioni dell'INGV a far data dal 15/06/2020 fino alla nomina di una risorsa effettiva per lo svolgimento dell'incarico quadriennale di Direttore Generale dell'INGV;
- Visto l'art. 12 lettera d) della Legge n. 70 del 20 marzo 1975 che stabilisce al 65° anno di età il limite ordinamentale per la permanenza in servizio;
- Visto l'art. 24 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22/12/2011 che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento previdenziale;
- Visto il punto 2 della Circolare 8 marzo 2012 n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.



152 - Serie Generale - del 02/07/2012 il quale recita: *"In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione"*;

- Visto l'art. 1 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014 che ha abrogato l'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992, l'art. 72, commi 8, 9 e 10 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, e l'art. 9 comma 31, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 30/07/2010;
- Vista la Circolare n. 62 del 04/04/2018 dell'INPS concernente: *"Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Modifica dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018)"*;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 267 del 14/11/2019;
- Vista la Circolare n. 19 del 07/02/2020 concernente *"Decreto 5 novembre 2019. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01/01/2021"*;
- Considerato, pertanto, che secondo la normativa attualmente vigente, per l'accesso alla "pensione di vecchiaia", per il biennio 2020-2022, è richiesto il possesso del requisito anagrafico di 67 anni di età e di 20 anni di contribuzione;
- Visto che il sig. Vincenzo D'ERRICO, nato il 07.04.1954, dipendente di questo Istituto con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale di Collaboratore Tecnico - IV livello, compirà 67 anni il 07.04.2021 e che alla medesima data, per quanto a conoscenza di questa Amministrazione, soddisfa il requisito contributivo minimo richiesto;
- Visto l'art. 23, comma 1, lett. a) e l'art. 24, comma 3, del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto il 21/02/2002, ancora applicabile per la parte di interesse;



DECRETA

Art. 1 - Per i motivi indicati in premessa, il sig. Vincenzo D'ERRICO è collocato a riposo a decorrere dal 1° maggio 2021 per raggiunti limiti d'età.

Art. 2 - Dalla stessa data del 01.05.2021, l'interessato è ammesso a far valere i suoi diritti per quanto concerne il trattamento di quiescenza e di fine servizio, se spettante.

Roma, 13/11/2020

Dott. Massimo BILOTTA